

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2641-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(V. Stampato Camera n. 4864)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra il Governo italiano e il Governo sovietico, che è volto a regolare la materia della protezione reciproca e dell'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, è parte di un «pacchetto» di accordi stipulati tra Italia e URSS nel novembre 1989 in occasione della visita ufficiale del presidente Gorbaciov in Italia.

Poichè durante tale visita si è partiti dall'idea che mancavano molti degli strumenti che potrebbero rendere più agevole il rapporto fra i due Paesi, l'accordo in oggetto rappresenta appunto il presupposto per la creazione delle condizioni più favorevoli per la protezione reciproca e per l'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale. È un primo passo, di natura strumentale, per conseguire in futuro una più importante collaborazione economica e tecnico-scientifica.

Nel merito, la convenzione contempla due campi di azione: il primo riguarda gli accordi fra imprese, il secondo l'azione statutaria che è volta a dirimere, se non lo hanno fatto prima le imprese stesse, l'insorgere di eventuali conflitti interpretativi in ordine alla concreta applicazione dell'accordo.

È prevista l'esenzione dalla legalizzazione per i documenti, comprese le procedure, relativi alla protezione dei diritti e inoltre, in base a questo accordo, si considerano comuni le invenzioni, i marchi, i modelli industriali e gli altri diritti di proprietà industriale creati nel corso della collaborazione tra imprese italiane e sovietiche.

Le succitate forme di protezione della proprietà saranno regolate dalle rispettive

legislazioni, oppure da specifiche intese fra le imprese utilizzatrici. Va ricordato che dall'accordo risulta che non soltanto il diritto di proprietà relativo alle invenzioni è comune, ma lo è anche l'utilizzazione di brevetti, marchi e altri diritti conseguenti.

Particolarmente importante è l'articolo 7. Esso prevede procedure di conciliazione delle controversie che possono insorgere nel corso della collaborazione scientifica. Si dà largo spazio alle intese fra le imprese, ma se queste intese dovessero fallire, l'Ufficio centrale brevetti e la controparte sovietica per la parte di sua competenza porranno in essere tutte le iniziative conciliatorie che servano a dirimere le controversie in atto. Ove anche questo non riuscisse, si darà applicazione all'arbitrato secondo la Convenzione di Ginevra del 1961.

Il Governo non ha allegato una relazione tecnica al disegno di legge poichè esso non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento è necessario per regolare a un livello adeguato i rapporti Italia-URSS relativi ai diritti di proprietà industriale, che non possono essere trattati nell'ambito dell'accordo GATT del quale l'URSS ancora non fa parte. Al riguardo si segnala che nel corso della recente visita del nostro ministro degli esteri De Michelis in Unione Sovietica i massimi dirigenti di quel Paese hanno espresso la volontà di risistemare organicamente tutta la materia in questione attraverso un accordo quadro.

GEROSA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.